



Università
degli Studi di
Messina

Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Scienze Veterinarie

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA (CLASSE L-25)

Art. 1

Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica (STATE), secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe L-25 ed ha durata di 3 anni per complessivi 180 crediti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
5. È consentita la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Laurea oppure Corso di Laurea Magistrale, anche in altro Ateneo, Scuola o Istituto superiore ad ordinamento speciale purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) i CdS non appartengano alla stessa classe;
 - b) i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, ovvero si differenzino per un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) almeno pari ai due terzi del totale di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.
 - c) nel caso di contemporanea iscrizione ad un CdS a numero programmato è necessario che il/la richiedente si trovi in posizione utile nella graduatoria.
6. E' altresì consentita la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione o di master, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, purché si sia in possesso dei titoli necessari per l'ammissione ai sensi della normativa vigente.

Art. 1-bis

Presupposti per la contemporanea iscrizione al Corso di Studi

1. Il presente articolo disciplina la contemporanea iscrizione a due corsi di studio. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione al Corso di Studi in Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica, al fine di valutare l'oggettiva differenziazione dei due percorsi formativi, il Consiglio di Corso di Studio considera i SSD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative presenti nell'offerta didattica programmata ed i relativi CFU.

La valutazione della differenziazione verrà effettuata secondo le modalità e la tempistica riportate nel comma 2.

2. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione, il Consiglio di Corso di Studio con il supporto della competente segreteria amministrativa del Corso farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

3. Per le finalità di cui al comma 2, all'atto della richiesta di contemporanea iscrizione lo studente presenta il piano di studi completo per tutti gli anni di corso di entrambi i corsi di laurea. In questa fase lo studente può non operare la scelta delle attività di TAF D.

4. La verifica di oggettiva differenziazione dei due Corsi di Studio da parte del Consiglio di Corso di Studi sarà positiva se la somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai SSD presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio è maggiore o uguale ai due terzi della somma dei CFU previsti per le suddette attività nel Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica.

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 sia negativa, il Consiglio di Corso di Studi delibera sulla non ammissibilità della richiesta.

6. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4, il Consiglio di Corso di Studi farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle "altre attività formative" associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio fermo restando che in questa fase rientrano integralmente nella differenziazione tutti i CFU associati a:

- attività di tirocinio formativo e orientamento;
- attività di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali;
- attività di tirocinio pratico valutativo;
- laboratori associati a specifici SSD;
- prova finale;

poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso e non spendibili per l'altro Corso di Studi.

7. La valutazione complessiva ai fini dell'ammissibilità della contemporanea iscrizione si ottiene sommando i risultati delle verifiche di cui al comma 4 e al comma 6. La verifica è positiva se la

somma dei due valori risulta maggiore o uguale ai due terzi del numero di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.

8. Solo dopo l'esito della verifica di cui al comma 7, il Consiglio di Corso di Studi delibera con motivazione sull'accettazione dell'istanza.

Art. 1-ter

Verifica del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione

1. La verifica annuale del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione al Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica, prevista dalla vigente normativa è effettuata dalla segreteria amministrativa del Corso e risulta assolta in assenza di modifica dei piani di studio.

2. In caso di eventuale modifica di uno o entrambi i piani di studio che coinvolga le attività di base, caratterizzanti o affini o integrative o di passaggio ad altro corso di studio o di trasferimento in ingresso, lo studente deve presentare apposita istanza al Consiglio di Corso di Studi affinché quest'ultimo possa operare un nuovo controllo in merito alla necessaria differenziazione di cui all'art. 1 bis, comma 4.

3. Solo dopo l'esito positivo del nuovo controllo il Consiglio di Corso di Studi delibera sulla modifica del piano di studi e l'eventuale modifica sarà operata direttamente dalla segreteria amministrativa del corso.

4. Per l'inserimento nel piano di studi di attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), o per una successiva modifica delle suddette attività di TAF D, lo studente deve presentare apposita istanza al competente Consiglio di Corso di Studi per la successiva deliberazione.

Art. 2

Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica mira a fornire ai laureati solide basi sugli aspetti quantitativi e qualitativi della produzione vegetale agraria utili per la prosecuzione degli studi in una laurea magistrale, ma anche quello di assicurare competenze operative di campo e di laboratorio da poter spendere direttamente nel mondo del lavoro nel settore agricolo, ponendo particolare attenzione alle questioni inerenti l'agricoltura e lo sviluppo rurale sostenibile e valorizzando temi di grande attualità come la preservazione delle risorse naturali e le produzioni vivaistiche.

In particolare, il Corso si pone l'obiettivo di creare laureati con una preparazione interdisciplinare in grado di affrontare problematiche generali delle produzioni agrarie e in particolare quelle relative alla biodiversità vegetale e animale, alla sostenibilità, all'agroecologia, alla sicurezza alimentare e all'economia circolare, competenze che consentiranno loro di pianificare strategie in grado di far coesistere le esigenze alimentari con la preservazione delle risorse naturali.

I laureati acquisiranno, inoltre, conoscenze, capacità, e abilità mirate alla intensificazione sostenibile delle produzioni agrarie, alla gestione conservativa del suolo, alla riduzione degli input colturali e dei

composti chimici, alla valorizzazione dei sottoprodotti combinata con tecnologie di produzione di energia rinnovabile in un quadro di politiche ambientali, economia circolare e sostenibilità sociale. Le competenze acquisite consentiranno ai laureati di svolgere attività di assistenza tecnica nel settore agricolo con un approccio ecosostenibile e possedere gli strumenti per un continuo aggiornamento di un'agricoltura sempre più multifunzionale e resiliente alle mutevoli condizioni climatiche, economiche e sociali.

Art. 3

Profili professionali di riferimento

Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica riguardano i seguenti ambiti professionali:

- consulenza tecnica in aziende private e pubbliche;
- gestione degli aspetti produttivi e organizzativi delle aziende agricole e agro-zootecniche;
- divulgazione, formazione, commercializzazione e assistenza tecnica nel settore dell'agricoltura e nelle filiere produttive ad esso collegate;
- messa a punto di azioni di tutela degli ecosistemi e della biodiversità vegetale, animale e del suolo, di miglioramento naturale della fertilità del suolo e di salvaguardia delle risorse naturali;
- libera professione di agronomo junior;
- certificazione e controllo della qualità delle produzioni agricole e zootecniche;
- messa a punto di protocolli di sostenibilità delle produzioni per le aziende agrarie e zootecniche;
- progettazione di interventi di sviluppo sostenibile del territorio agrario;
- gestione di sistemi agricoli con particolare riferimento a quelli a basso impatto ambientale.

Inoltre, i possibili sbocchi occupazionali, sia nel settore pubblico che privato, si possono riassumere come di seguito a titolo indicativo e non esaustivo: Assessorati Regionali Agricoltura e Ambiente; Ambito della ricerca in enti pubblici e privati; Sezioni Operative di Assistenza tecnica regionale; Condotte Agrarie; Consorzi Agrari; Enti statali connessi alle attività agricole (Autorità di bacino, Consorzi di Bonifica e irrigazione, comunità montane, ecc.); Parchi naturalistici; Imprese agricole e aziende contoterziste; Associazioni di produttori; Grande distribuzione organizzata del settore ortofrutticolo; Industria agro-alimentare; Organismi di certificazione per l'ambiente, per il controllo qualità e per il controllo delle produzioni biologiche; studi professionali di consulenza.

Il corso prepara alla professione di:

1. Tecnici agronomi - (3.2.2.1.1).

Art. 4

Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica non prevede curricula.

Art. 5

Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. La verifica della preparazione personale (ex art. 6, comma 1 del D.M. 270/04) viene effettuata mediante test CISIA o equivalenti. Il Consiglio di Corso di Studi rende noto sul sito del Corso di Studi la tipologia di test e la soglia di superamento utile per una verifica positiva.
3. Nel caso in cui la verifica della preparazione personale non sia positiva saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Le modalità di recupero delle eventuali carenze nella preparazione iniziale sono rese note sul sito del CdS. In caso di mancato assolvimento degli OFA, lo studente sarà iscritto al primo anno ripetente.

Art. 6

Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stage, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurino competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.
2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari).
4. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio.
6. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.
7. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.
8. Le predette attività formative sono impartite:
 - a) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso;
 - b) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe;
 - c) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti.
9. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio, attività per la preparazione della prova finale.

10. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Piano di Didattica Programmata dell'A.A. di immatricolazione.

Art. 7

Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni frontali non è obbligatoria.
2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali e in esercitazioni, laboratori e seminari.
3. Il Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie.
4. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning", nella misura consentita dalla normativa vigente e con le modalità esplicitate nel vigente regolamento.
5. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto.
6. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
7. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 8

Propedeuticità

1. Sono stabilite le seguenti propedeuticità:
 - 'Matematica e informatica' per 'Fisica';
 - 'Agroecologia e Agrometeorologia' per 'Agronomia';
 - 'Chimica' per 'Agronomia';
 - 'Agronomia e coltivazioni erbacee' per 'Arboricoltura e orticoltura';
 - 'Biologia' per 'Agronomia e coltivazioni erbacee';
 - 'Biologia' per 'Arboricoltura e orticoltura';
 - 'Economia per lo sviluppo rurale sostenibile e politica agraria' per 'Estimo rurale';
 - 'Anatomia degli animali domestici' per 'Fisiologia e benessere degli animali in produzione';
 - 'Matematica e informatica' per 'Costruzioni rurali sostenibili'.

Art. 9

Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti e pubblicate su UniME ESSE3.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro

disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.

4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo.

5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.

7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi o extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il ricorso a tali prove intermedie deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.

10. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.

11. Nel caso di attività formative a più moduli (corsi integrati) la Commissione è composta dal docente responsabile del corso integrato e da un numero di docenti pari al numero di moduli appartenenti ai diversi SSD di cui si compone l'attività formativa. La valutazione complessiva del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.

12. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di

attività formative a più moduli, dal docente responsabile del corso integrato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente.

13. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia.

14. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

15. Lo studente potrà chiedere l'anticipo fino a due esami di profitto per anno accademico, qualora abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti ovvero abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di studi per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti per anticipare attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studi dell'anno di corso.

16. L'autorizzazione all'anticipo degli esami sarà concessa dal Direttore di Dipartimento e il conseguente inserimento della disciplina sulla piattaforma Esse3 è subordinato all'accertamento, da parte della Segreteria Studenti, dei requisiti richiesti.

17. Non può essere autorizzato in nessun caso l'anticipo di esami per i quali non sia stata osservata la propedeuticità prevista all'art. 8 del presente Regolamento.

18. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10

Attività a scelta dello studente

1. I crediti a scelta dello studente possono essere così conseguiti:

a) attraverso esami relativi a discipline attivate nell'Ateneo in corsi di pari livello, autonomamente scelte dallo studente.

b) attraverso la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate, attività sportive etc.; tali iniziative devono essere organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o, comunque, da quest'ultimo riconosciute.

c) attraverso iniziative di interesse del Corso di Studi e/o del Dipartimento in cui esso è incardinato. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, al Corso di Studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente impegno orario ed eventuale verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 3 e 4.

2. Le iniziative promosse dall'Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di Corso di Studio, previa

presentazione di istanza di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di CFU nella misura deliberata dagli Organi Collegiali.

3. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa e/o di attività effettuate nell'ambito di apposite convenzioni stipulate fra l'Ateneo e istituti secondari di secondo grado, a cui gli studenti richiedenti hanno partecipato.

4. L'attribuzione dei CFU per le attività di cui al comma 1, lett. b) e c) avverrà secondo criteri che tengano conto che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.

Art. 11

Attività di tirocinio curriculare¹ e “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” e modalità di verifica dei risultati

1. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

2. Le attività di tirocinio curriculare possono essere svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione; possono anche essere svolte presso strutture dell'Ateneo o presso strutture esterne, se gestite da docenti del Dipartimento attraverso regolare rapporto di concessione o convenzione di collaborazione con gli specifici Enti preposti.

3. Le attività curricolari per “stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'Ateneo, presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione.

4. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato.

5. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono svolte sotto la supervisione di un docente del Corso di studi quale responsabile dell'attività.

6. Il Dipartimento stabilisce e rende pubbliche sul sito istituzionale le Linee Guida relative alla modalità di richiesta, approvazione e riconoscimento delle suddette attività.

Art. 12

Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo.

2. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus

per attività di studio e/o di tirocinio e di ricerca tesi iCFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del CdS e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e dallo specifico Regolamento vigente sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

3. Il Consiglio di Corso di laurea può riconoscere come attività curriculari di “tirocinio formativo e di orientamento” eventuali attività svolte all'estero.

4. Nel caso di studenti che abbiano effettuato una specifica attività di “ricerca tesi” all'estero, il Consiglio, su istanza dello studente, può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU pari ai 2/3 dei crediti totali previsti per la prova finale come crediti acquisiti in mobilità all'estero.

5. Qualora il periodo di permanenza all'estero per l'attività di “ricerca tesi” sia tale da consentire la maturazione di un numero di CFU superiore a quelli riconoscibili ai sensi del precedente comma 4, il Referente per la mobilità internazionale potrà prevedere il riconoscimento di ulteriori crediti da attribuire ad attività di TAF F o TAF D, indicativamente nella misura di un CFU per ogni mese di permanenza dedicato interamente alla preparazione della tesi di laurea.

Art. 13

Prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della Laurea in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal Piano di Didattica Programmata, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

2. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

3. Per il conseguimento della Laurea lo studente presenta alla Segreteria studenti, per il tramite del Direttore, domanda di assegnazione dell'elaborato finale, controfirmata dal relatore, almeno 90 giorni prima della data di inizio della prima sessione di Laurea utile. A tal fine farà fede la data del protocollo di ingresso.

4. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il docente relatore, scelto fra i docenti del Corso di Laurea, che lo assiste nella preparazione dell'elaborato finale e l'argomento che gli è stato assegnato. Possono svolgere il ruolo di docente relatore anche i docenti supplenti o assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda.

5. La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione pubblica dell'elaborato dalla quale la Commissione esaminatrice possa accertare la maturità culturale e la capacità di elaborazione del candidato, nonché la qualità del lavoro svolto.

6. L'elaborato finale, munito del visto di approvazione del docente relatore, deve essere depositato in via informatica dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 7 giorni lavorativi prima della prova finale. L'elaborato è reso visionabile ai componenti della Commissione di laurea nominata dal Direttore per quell'appello di laurea.

7. L'elaborato finale potrà essere presentato parzialmente o interamente in lingua inglese, purché

venga allegata una presentazione in italiano, completa di riassunto dei contenuti e corredata del visto di approvazione del docente relatore.

8. L'elaborato finale potrà prevedere la predisposizione di un abstract in lingua inglese.

9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.

10. Il punteggio dell'esame di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base ed il voto di valutazione di cui ai successivi commi 11 e 12. Il punteggio di base è dato dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta elode è assegnato valore di 31.

11. Per l'attribuzione dei punti per il voto curriculare la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 4 punti, che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:

- Mobilità internazionale con acquisizione di CFU.
- Conclusione degli studi in corso; il criterio è utilizzabile nel caso in cui l'ultimo esame sia stato sostenuto entro l'ultima sessione dell'anno solare e la laurea sia conseguita entro l'ultima sessione utile dell'ultimo anno di corso;
- Acquisizione di almeno due lodi nelle materie di base e caratterizzanti;
- Tirocini formativi e di orientamento anche curricolari presso aziende o enti di ricerca.

12. Per l'attribuzione del voto di valutazione della tesi la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 7 punti che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:

- la qualità del lavoro dell'elaborato;
- l'entità dell'impegno profuso nella realizzazione dell'elaborato;
- la capacità dello studente di conoscere gli argomenti del suo elaborato e la principale bibliografia di riferimento e di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del suo corso di studi;
- la capacità di esporre in maniera fluida gli argomenti del suo elaborato e di trarre conclusioni coerenti con i risultati ottenuti;
- la capacità di sintetizzare, in maniera puntuale ed esaustiva, il lavoro effettuato ed i risultati raggiunti, entro il tempo assegnato per l'esposizione;
- la capacità di rispondere alle domande poste dalla Commissione in maniera spigliata e pertinente.

13. La lode, richiesta dal docente relatore, può essere attribuita se la Commissione è unanime.

14. Lo svolgimento degli esami finali di laurea è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea assegnato dalla Commissione.

15. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della laurea deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione dell'elaborato.

16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di laurea. La Commissione è composta da almeno sette

membri la cui maggioranza deve essere costituita da professori di ruolo titolari di insegnamento presso il Dipartimento. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anchese di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto del RDA. Possono altresì far parte della commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca.

17. Di norma, Presidente della Commissione è il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea, o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea.

18. La modalità di svolgimento degli esami finali prevede la presentazione dell'elaborato, anche mediante supporto multimediale e una discussione anche con domande rivolte allo studente.

19. I tempi concessi per la presentazione e la discussione devono essere uguali per tutti i candidati e per tutte le sedute di laurea, indipendentemente dal numero dei candidati stessi.

20. Al termine della prova finale la Commissione di Laurea comunica il voto.

21. La proclamazione si svolge con una breve cerimonia pubblica, subito dopo la conclusione di tutte le prove finali, o in giorni successivi. Il luogo, data, orario della cerimonia di proclamazione saranno comunicati alla Segreteria didattica del Dipartimento dal Coordinatore contestualmente alla comunicazione della data della prova finale.

22. Le prove finali per il conseguimento del titolo si articolano in almeno tre appelli.

23. La consegna dei diplomi di Laurea avviene in occasione di cerimonie collettive nelle date previste dal Calendario Didattico.

Art. 14

Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università italiana, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.

2. Il Consiglio di Corso di Studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi SSD del Piano di Didattica Programmata del Corso, convalidando il corrispondente esame.

3. Nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti da più di 8 anni dalla data della richiesta di riconoscimento, il Consiglio, anche attraverso un'apposita Commissione, valuterà l'eventuale obsolescenza di tutti o di parte dei CFU acquisiti di cui si chiede la convalida, tenendo conto dei programmi d'esame esibiti dal richiedente e dell'esito di un colloquio di verifica, come previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

4. Il Consiglio, su proposta della Commissione, delibererà eventuali prove integrative, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

5. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai

crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.

6. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Piano di Didattica Programmata e salva la possibilità di prevedere integrazioni.

7. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati possono essere acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

8. Per il riconoscimento dei crediti in caso di contemporanea iscrizione si applica il successivo art.15.

Art. 15

Riconoscimento crediti in caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio

1. Nei casi di contemporanea iscrizione ad altro Corso di Studi il Consiglio di Corso di Laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti dallo studente nell'altro Corso di Studi fino alla concorrenza massima di 1/3 dei CFU necessari per il conseguimento del titolo. Possono essere oggetto di riconoscimento entro i suddetti limiti e con le seguenti modalità:

- i crediti acquisiti nelle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative appartenenti a SSD comuni ai due Corsi di Studio e aventi lo stesso numero di CFU. I suddetti crediti possono essere riconosciuti nei corrispondenti SSD degli insegnamenti previsti nel Corso oppure come attività a scelta dello studente (TAF D);

- nel caso di attività formative mutate fra i due corsi di studio il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga a eventuali limiti quantitativi di CFU annuali previsti nel piano della Didattica Programmata del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Transizione Ecologica;

- i crediti acquisiti nell'altro Corso di Studi in attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D) ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, purché valutate coerenti con il progetto formativo;

- parte dei crediti, acquisiti in attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative appartenenti a SSD comuni ai due Corsi di studio, ma aventi differenti numero di crediti, possono essere riconosciuti nei corrispondenti SSD degli insegnamenti previsti nel Corso;

- i crediti acquisiti nelle competenze linguistiche (TAF E) e/ o in abilità informatiche e telematiche (TAF F) possono essere riconosciuti qualora le predette competenze e abilità siano previste nel piano della Didattica programmata;

2. Nei casi di contemporanea iscrizione non possono essere oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Studio i crediti acquisiti, nell'altro Corso di Studi, nelle attività di tirocinio formativo e orientamento e/o di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, e/o tirocinio pratico valutativo, laboratori associati a specifici SSD, poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico

titolo di studio può dare accesso.

Art. 16

Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.
5. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 17

Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente qualora non abbia sostenuto alcun esame previsto dall'ordinamento didattico per otto anni accademici consecutivi.
4. Per quanto attiene alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Il corso di studio non prevede la figura dello studente ripetente, fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 3 del presente regolamento.

Art. 18

Elezione e nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale.
2. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
3. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi.

5. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.
6. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.
7. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
8. Il Coordinatore può indicare un vice-coordinatore.

Art. 19

Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda allanormativa nazionale e di Ateneo vigente.

Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Scienze Veterinarie

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE SCIENZE, TECNOLOGIE E SICUREZZA DELLE PRODUZIONI ANIMALI (CLASSE L-38)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali, secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe L-38 ed ha durata di 3 anni per complessivi 180 crediti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
5. È consentita la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Laurea oppure Corso di Laurea Magistrale, anche in altro Ateneo, Scuola o Istituto superiore ad ordinamento speciale purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) i CdS non appartengano alla stessa classe;
 - b) i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, ovvero si differenzino per un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) almeno pari ai due terzi del totale di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.
 - c) nel caso di contemporanea iscrizione ad un CdS a numero programmato è necessario che il/la richiedente si trovi in posizione utile nella graduatoria.
6. È altresì consentita la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, purché si sia in possesso dei titoli necessari per l'ammissione ai sensi della normativa vigente.

Art. 1-bis

Presupposti per la contemporanea iscrizione al Corso di Studi

1. Il presente articolo disciplina la contemporanea iscrizione a due corsi di studio. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione al Corso di Studi in Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali, al fine di valutare l'oggettiva differenziazione dei due percorsi formativi, il Consiglio di Corso di Studio considera i SSD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative presenti nell'offerta didattica programmata ed i relativi CFU. La valutazione della differenziazione verrà effettuata secondo le modalità e la tempistica riportate nel comma 2.
2. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione, il Consiglio di Corso di Studio con il supporto della competente segreteria amministrativa del Corso farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio.

Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

3. Per le finalità di cui al comma 2, all'atto della richiesta di contemporanea iscrizione lo studente presenta il piano di studi completo per tutti gli anni di corso di entrambi i corsi di laurea. In questa fase lo studente può non operare la scelta delle attività di TAF D.

4. La verifica di oggettiva differenziazione dei due Corsi di Studio da parte del Consiglio di Corso di Studi sarà positiva se la somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai SSD presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio è maggiore o uguale ai due terzi della somma dei CFU previsti per le suddette attività nel Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali.

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 sia negativa, il Consiglio di Corso di Studi delibera sulla non ammissibilità della richiesta.

6. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4, il Consiglio di Corso di Studi farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle "altre attività formative" associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio fermo restando che in questa fase rientrano integralmente nella differenziazione tutti i CFU associati a:

- attività di tirocinio formativo e orientamento;
- attività di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali;
- attività di tirocinio pratico valutativo;
- laboratori associati a specifici SSD;
- prova finale;

poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso e non spendibili per l'altro Corso di Studi.

7. La valutazione complessiva ai fini dell'ammissibilità della contemporanea iscrizione si ottiene sommando i risultati delle verifiche di cui al comma 4 e al comma 6. La verifica è positiva se la somma dei due valori risulta maggiore o uguale ai due terzi del numero di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.

8. Solo dopo l'esito della verifica di cui al comma 7, il Consiglio di Corso di Studi delibera con motivazione sull'accettazione dell'istanza.

Art. 1-ter

Verifica del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione

1. La verifica annuale del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione al Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali, prevista dalla vigente normativa è effettuata dalla segreteria amministrativa del Corso e risulta assolta in assenza di modifica dei piani di studio.

2. In caso di eventuale modifica di uno o entrambi i piani di studio che coinvolga le attività di base, caratterizzanti o affini o integrative o di passaggio ad altro corso di studio o di trasferimento in ingresso, lo studente deve presentare apposita istanza al Consiglio di Corso di Studi affinché quest'ultimo possa operare un nuovo controllo in merito alla necessaria differenziazione di cui all'art. 1 bis, comma 4.

3. Solo dopo l'esito positivo del nuovo controllo il Consiglio di Corso di Studi delibera sulla modifica del piano di studi e l'eventuale modifica sarà operata direttamente dalla segreteria amministrativa del

corso.

4. Per l'inserimento nel piano di studi di attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), o per una successiva modifica delle suddette attività di TAF D, lo studente deve presentare apposita istanza al competente Consiglio di Corso di Studi per la successiva deliberazione.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali ha l'intento di formare laureati in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali, nel settore dell'allevamento degli animali da reddito, nella conduzione e gestione economica delle aziende zootecniche e nella sicurezza e qualità delle produzioni animali derivate. L'obiettivo formativo principale del corso è quello di creare una figura professionale, capace di proporre innovazioni finalizzate alla produzione di alimenti di origine animale di elevato valore nutrizionale, dietetico e sensoriale per garantire ai consumatori la correttezza, l'igiene e la sicurezza della filiera delle produzioni animali.

Art. 3 – Profili professionali di riferimento

Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali del Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali riguardano i seguenti ambiti professionali:

1. Responsabile zootecnico di allevamenti di animali da reddito, con particolare riferimento alla gestione igienica e qualitativa dei ricoveri, al benessere animale, alla selezione ed al management dei riproduttori, alla organizzazione dei flussi produttivi, ecc.;
2. Tecnico mangimista presso allevamenti di animali da reddito, con particolare riferimento alla pianificazione e gestione della razione in funzione della specie, dell'età, delle attitudini produttive, dello stato fisiologico, ecc.;
3. Tecnico specializzato nel comparto dell'industria mangimistica;
4. Responsabile di produzione nelle industrie degli alimenti di origine animale con particolare riferimento alla organizzazione dei flussi produttivi, alla corretta applicazione e gestione di opportune tecnologie di processo, al monitoraggio dei parametri di produzione, alla gestione della documentazione inerente le tecnologie di produzione;
5. Responsabile qualità delle industrie degli alimenti di origine animale, con particolare riferimento alla stesura e gestione delle procedure inerenti il sistema HACCP, i sistemi volontari della Gestione della Qualità (ISO 9000), i sistemi IFS/BRC, i sistemi volontari di Certificazione della Rintracciabilità (ISO 22005) e della Sicurezza Alimentare (ISO 22000), i sistemi di Certificazione DOP, IGP ed STG;
6. Tecnico per la pianificazione e realizzazione della filiera zootecnica e delle innovazioni del settore delle produzioni animali, con riferimento alla individuazione ed utilizzazione degli strumenti di programmazione regionale, nazionale e comunitario a sostegno di soggetti pubblici e per lo sviluppo delle aziende della filiera agro-zootecnica anche in ambito innovazione e trasferimento tecnologico.
7. Tecnici di laboratorio per qualità degli alimenti zootecnici e di origine animale, per la formazione a vario titolo e livello di tecnici con capacità di utilizzo di tecnologie nuove in ambito analitico a supporto della filiera agro-zootecnica e della sicurezza alimentare.

Il corso prepara alle professioni di:

1. Tecnici della preparazione alimentare - (3.1.5.4.1)

2. Tecnici della produzione alimentare - (3.1.5.4.2)
3. Zootecnici - (3.2.2.2.0)
4. Tecnici dei prodotti alimentari - (3.2.2.3.2)

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali non prevede curricula.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. La verifica della preparazione personale (ex art. 6, comma 1 del D.M. 270/04) viene effettuata mediante test CISIA o equivalenti. Il Consiglio di Corso di Studi rende noto sul sito del Corso di Studi la tipologia di test e la soglia di superamento utile per una verifica positiva.
3. Nel caso in cui la verifica della preparazione personale non sia positiva saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso. Le modalità di recupero delle eventuali carenze nella preparazione iniziale sono rese note sul sito del CdS. In caso di mancato assolvimento degli OFA, lo studente sarà iscritto al primo anno ripetente.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stage, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurino competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.
2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari).
4. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
5. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio
6. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.
7. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.
8. Le predette attività formative sono impartite:
 - a) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso.
 - b) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe;
 - c) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti.
9. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio, attività per la preparazione della prova finale.

10. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Piano di Didattica Programmata dell'A.A. di immatricolazione.

Art. 7 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni frontali non è obbligatoria.
2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari.
3. Il Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie.
4. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning", nella misura consentita dalla normativa vigente e con le modalità esplicitate nel vigente regolamento.
5. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto.
6. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
7. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 8 - Propedeuticità

1. Sono stabilite le seguenti propedeuticità:

A	B
- Biochimica strutturale e metabolica veterinaria - Anatomia degli animali di interesse zootecnico	- Fisiologia degli animali in produzione
- Zootecnica Generale e Zoo economia - Fisiologia degli animali in produzione - Valutazione nutrizionale degli alimenti e tecnica mangimistica	- Alimentazione animale e gestione nutrizionale
- Zootecnica Generale e Zoo economia	- Genomica animale e selezione zootecnica - Zootecnica Speciale e Zoocolture
- Parassitologia e Patologia veterinaria	A tutti gli insegnamenti caratterizzanti Vetdel III anno

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti e pubblicate su UniME ESSE3.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari.

L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.

4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo.

5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.

7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi o extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il ricorso a tali prove intermedie deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.

10. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze, Tecnologie e sicurezza delle Produzioni Animali e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.

11. Nel caso di attività formative a più moduli (corsi integrati) la Commissione è composta dal docente responsabile del corso integrato e da un numero di docenti pari al numero di moduli appartenenti ai diversi SSD di cui si compone l'attività formativa. La valutazione complessiva del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.

12. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di attività formative a più moduli, dal docente responsabile del corso integrato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente.

13. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia.

14. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto

dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

15. Lo studente potrà chiedere l'anticipo fino a due esami di profitto per anno accademico, qualora abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti ovvero abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di studi per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti per anticipare attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studi dell'anno di corso.

16. L'autorizzazione all'anticipo degli esami sarà concessa dal Direttore di Dipartimento e il conseguente inserimento della disciplina sulla piattaforma Esse3 è subordinato all'accertamento, da parte della Segreteria Studenti, dei requisiti richiesti.

17. Non può essere autorizzato in nessun caso l'anticipo di esami per i quali non sia stata osservata la propedeuticità prevista all'art. 8 del presente Regolamento.

18. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 - Attività a scelta dello studente

1. I crediti a scelta dello studente possono essere così conseguiti:
 - a) attraverso esami relativi a discipline attivate nell'Ateneo in corsi di pari livello, autonomamente scelte dallo studente.
 - b) attraverso la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate, attività sportive etc.; tali iniziative devono essere organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o, comunque, da quest'ultimo riconosciute.
 - c) attraverso iniziative di interesse del Corso di Studi e/o del Dipartimento in cui esso è incardinato. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, al Corso di Studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente impegno orario ed eventuale verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 3 e 4.
2. Le iniziative promosse dall'Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di Corso di Studio, previa presentazione di istanza di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di CFU nella misura deliberata dagli Organi Collegiali.
3. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa e/o di attività effettuate nell'ambito di apposite convenzioni stipulate fra l'Ateneo e istituti secondari di secondo grado, a cui gli studenti richiedenti hanno partecipato.
4. L'attribuzione dei CFU per le attività di cui al comma 1, lett. b) e c) avverrà secondo criteri che tengano conto che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.

Art. 11 - Attività di tirocinio curriculare¹ e “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” e modalità di verifica dei risultati

1. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.
2. Le attività di tirocinio curriculare possono essere svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l’Ateneo ha stipulato apposita convenzione; possono anche essere svolte presso strutture dell’Ateneo o presso strutture esterne, se gestite da docenti del Dipartimento attraverso regolare rapporto di concessione o convenzione di collaborazione con gli specifici Enti preposti.
3. Le attività curricolari per “stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” devono essere necessariamente svolte al di fuori dell’Ateneo, presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l’Ateneo ha stipulato apposita convenzione.
4. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato.
5. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono svolte sotto la supervisione di un docente del Corso di studi quale responsabile dell’attività.
6. Il Dipartimento stabilisce e rende pubbliche sul sito istituzionale le Linee Guida relative alla modalità di richiesta, approvazione e riconoscimento delle suddette attività.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall’Ateneo.
2. Il Consiglio s’impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus per attività di studio e/o di tirocinio e di ricerca tesi iCFU acquisiti durante il periodo di permanenza all’estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del CdS e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e dallo specifico Regolamento vigente sul riconoscimento dei CFU maturati all’estero.
3. Il Consiglio di Corso di laurea può riconoscere come attività curricolari di “tirocinio formativo e di orientamento” eventuali attività svolte all’estero.
4. Nel caso di studenti che abbiano effettuato una specifica attività di “ricerca tesi” all’estero, il Consiglio, su istanza dello studente, può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU pari ai 2/3 dei crediti totali previsti per la prova finale come crediti acquisiti in mobilità all’estero.
5. Qualora il periodo di permanenza all’estero per l’attività di “ricerca tesi” sia tale da consentire la maturazione di un numero di CFU superiore a quelli riconoscibili ai sensi del precedente comma 4, il Referente per la mobilità internazionale potrà prevedere il riconoscimento di ulteriori crediti da attribuire ad attività di TAF F o TAF D, indicativamente nella misura di un CFU per ogni mese di permanenza dedicato interamente alla preparazione della tesi di laurea.

Art. 13 - Prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della Laurea in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti

previsti dal Piano di Didattica Programmata, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

2. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

3. Per il conseguimento della Laurea lo studente presenta alla Segreteria studenti, per il tramite del Direttore, domanda di assegnazione dell'elaborato finale, controfirmata dal relatore, almeno 90 giorni prima della data di inizio della prima sessione di Laurea utile. A tal fine farà fede la data del protocollo di ingresso.

4. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il docente relatore, scelto fra i docenti del Corso di Laurea, che lo assiste nella preparazione dell'elaborato finale e l'argomento che gli è stato assegnato. Possono svolgere il ruolo di docente relatore anche i docenti supplenti o assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda.

5. La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione pubblica dell'elaborato dalla quale la Commissione esaminatrice possa accertare la maturità culturale e la capacità di elaborazione del candidato, nonché la qualità del lavoro svolto.

6. L'elaborato finale, munito del visto di approvazione del docente relatore, deve essere depositato in via informatica dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 7 giorni lavorativi prima della prova finale. L'elaborato è reso visionabile ai componenti della Commissione di laurea nominata dal Direttore per quell'appello di laurea.

7. L'elaborato finale potrà essere presentato parzialmente o interamente in lingua inglese, purché venga allegata una presentazione in italiano, completa di riassunto dei contenuti e corredata del visto di approvazione del docente relatore.

8. L'elaborato finale potrà prevedere la predisposizione di un abstract in lingua inglese.

9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.

10. Il punteggio dell'esame di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base ed il voto di valutazione di cui ai successivi commi 11 e 12. Il punteggio di base è dato dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta elode è assegnato valore di 31.

11. Per l'attribuzione dei punti per il voto curriculare la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 4 punti, che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:

- Mobilità internazionale con acquisizione di CFU.
- Conclusione degli studi in corso; il criterio è utilizzabile nel caso in cui l'ultimo esame sia stato sostenuto entro l'ultima sessione dell'anno solare e la laurea sia conseguita entro l'ultima sessione utile dell'ultimo anno di corso;
- Acquisizione di almeno due lodi nelle materie di base e caratterizzanti;
- Tirocini formativi e di orientamento anche curricolari presso aziende o enti di ricerca.

12. Per l'attribuzione del voto di valutazione della tesi la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 7 punti che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:

- la qualità del lavoro dell'elaborato;
- l'entità dell'impegno profuso nella realizzazione dell'elaborato;
- la capacità dello studente di conoscere gli argomenti del suo elaborato e la principale

bibliografia di riferimento e di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del suo corso di studi;

- la capacità di esporre in maniera fluida gli argomenti del suo elaborato e di trarre conclusioni coerenti con i risultati ottenuti;
- la capacità di sintetizzare, in maniera puntuale ed esaustiva, il lavoro effettuato ed i risultati raggiunti, entro il tempo assegnato per l'esposizione;
- la capacità di rispondere alle domande poste dalla Commissione in maniera spigliata e pertinente.

13. La lode, richiesta dal docente relatore, può essere attribuita se la Commissione è unanime.

14. Lo svolgimento degli esami finali di laurea è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea assegnato dalla Commissione.

15. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della laurea deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione dell'elaborato.

16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di laurea. La Commissione è composta da almeno sette membri la cui maggioranza deve essere costituita da professori di ruolo titolari di insegnamento presso il Dipartimento. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anchese di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto del RDA. Possono altresì far parte della commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca.

17. Di norma, Presidente della Commissione è il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea, o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea.

18. La modalità di svolgimento degli esami finali prevede la presentazione dell'elaborato, anche mediante supporto multimediale e una discussione anche con domande rivolte allo studente.

19. I tempi concessi per la presentazione e la discussione devono essere uguali per tutti i candidati e per tutte le sedute di laurea, indipendentemente dal numero dei candidati stessi.

20. Al termine della prova finale la Commissione di Laurea comunica il voto.

21. La proclamazione si svolge con una breve cerimonia pubblica, subito dopo la conclusione di tutte le prove finali, o in giorni successivi. Il luogo, data, orario della cerimonia di proclamazione saranno comunicati alla Segreteria didattica del Dipartimento dal Coordinatore contestualmente alla comunicazione della data della prova finale.

22. Le prove finali per il conseguimento del titolo si articolano in almeno tre appelli.

23. La consegna dei diplomi di Laurea avviene in occasione di cerimonie collettive nelle date previste dal Calendario Didattico.

Art. 14 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università italiana, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.

2. Il Consiglio di Corso di Studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi SSD del Piano di Didattica

Programmata del Corso, convalidando il corrispondente esame.

3. Nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti da più di 8 anni dalla data della richiesta di riconoscimento, il Consiglio, anche attraverso un'apposita Commissione, valuterà l'eventuale obsolescenza di tutti o di parte dei CFU acquisiti di cui si chiede la convalida, tenendo conto dei programmi d'esame esibiti dal richiedente e dell'esito di un colloquio di verifica, come previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

4. Il Consiglio, su proposta della Commissione, delibererà eventuali prove integrative, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

5. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.

6. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Piano di Didattica Programmata e salva la possibilità di prevedere integrazioni.

7. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati possono essere acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

8. Per il riconoscimento dei crediti in caso di contemporanea iscrizione si applica il successivo art.15.

Art. 15 – Riconoscimento crediti in caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio

1. Nei casi di contemporanea iscrizione ad altro Corso di Studi il Consiglio di Corso di Laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti dallo studente nell'altro Corso di Studi fino alla concorrenza massima di 1/3 dei CFU necessari per il conseguimento del titolo. Possono essere oggetto di riconoscimento entro i suddetti limiti e con le seguenti modalità:

- i crediti acquisiti nelle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative appartenenti a SSD comuni ai due Corsi di Studio e aventi lo stesso numero di CFU. I suddetti crediti possono essere riconosciuti nei corrispondenti SSD degli insegnamenti previsti nel Corso oppure come attività a scelta dello studente (TAF D);
- nel caso di attività formative mutate fra i due corsi di studio il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga a eventuali limiti quantitativi di CFU annuali previsti nel piano della Didattica Programmata del Corso di Laurea Triennale in Scienze, Tecnologie e Sicurezza delle Produzioni Animali;
- i crediti acquisiti nell'altro Corso di Studi in attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D) ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, purché valutate coerenti con il progetto formativo;
- parte dei crediti, acquisiti in attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative appartenenti a SSD comuni ai due Corsi di studio, ma aventi differenti numero di crediti, possono essere riconosciuti nei corrispondenti SSD degli insegnamenti previsti nel Corso;
- i crediti acquisiti nelle competenze linguistiche (TAF E) e/ o in abilità informatiche e telematiche (TAF F) possono essere riconosciuti qualora le predette competenze e abilità siano previste nel piano della Didattica programmata;

2. Nei casi di contemporanea iscrizione non possono essere oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Studio i crediti acquisiti, nell'altro Corso di Studi, nelle attività di tirocinio

formativo e orientamento e/o di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, e/o tirocinio pratico valutativo, laboratori associati a specifici SSD, poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso.

Art. 16 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.
5. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente qualora non abbia sostenuto alcun esame previsto dall'ordinamento didattico per otto anni accademici consecutivi.
4. Per quanto attiene alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Il corso di studio non prevede la figura dello studente ripetente, fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 3 del presente regolamento.

Art. 18 – Elezione e nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale.
2. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
3. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi.
5. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.
6. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

7. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
8. Il Coordinatore può indicare un vice-coordinatore.

Art. 19 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.

Università degli studi di Messina

Dipartimento di Scienze Veterinarie

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLOUNICO IN MEDICINA VETERINARIA (CLASSE LM-42)

Art. 1 - Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina Veterinaria, secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe delle Lauree Magistrali LM-42, ha durata di 5 anni per complessivi 300 crediti, è ad accesso programmato a livello nazionale ed è abilitante all'esercizio della professione di medico veterinario, ai sensi del D.I. n.652 del 5 luglio 2022.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
5. È consentita la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Laurea oppure Corso di Laurea Magistrale, anche in altro Ateneo, Scuola o Istituto superiore ad ordinamento speciale purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i CdS non appartengano alla stessa classe;
 - i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, ovvero si differenzino per un numero di CFU almeno pari ai due terzi del totale di crediti necessari per l'acquisizione del titolo;
 - il secondo Corso di Studi non presenti obblighi di frequenza;
 - nel caso di contemporanea iscrizione ad un CdS a numero programmato è necessario che il/la richiedente si trovi in posizione utile nella graduatoria.
6. È altresì consentita la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione o di master, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, purché si sia in possesso dei titoli necessari per l'ammissione ai sensi della normativa vigente.

Art. 1-bis

Presupposti per la contemporanea iscrizione al Corso di Studi

1. Il presente articolo disciplina la contemporanea iscrizione a due corsi di studio. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina Veterinaria, al fine di valutare l'oggettiva differenziazione dei due percorsi formativi, il Consiglio di Corso di Studio considera i SSD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative presenti nell'offerta didattica programmata ed i relativi CFU.
La valutazione della differenziazione verrà effettuata secondo le modalità e la tempistica riportate nel comma 2.
2. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione, il Consiglio di Corso di Studio con il supporto

della competente segreteria amministrativa del Corso farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

3. Per le finalità di cui al comma 2, all'atto della richiesta di contemporanea iscrizione lo studente presenta il piano di studi completo per tutti gli anni di corso di entrambi i corsi di laurea. In questa fase lo studente può non operare la scelta delle attività di TAF D.

4. La verifica di oggettiva differenziazione dei due Corsi di Studio da parte del Consiglio di Corso di Studi sarà positiva se la somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai SSD presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio è maggiore o uguale ai due terzi della somma dei CFU previsti per le suddette attività nel Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina Veterinaria

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 sia negativa, il Consiglio di Corso di Studi delibera sulla non ammissibilità della richiesta.

6. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4, il Consiglio di Corso di Studi farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle "altre attività formative" associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio fermo restando che in questa fase rientrano integralmente nella differenziazione tutti i CFU associati a:

- attività di tirocinio formativo e orientamento;
- attività di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali;
- attività di tirocinio pratico valutativo;
- laboratori associati a specifici SSD;
- prova finale;

poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso e non spendibili per l'altro Corso di Studi.

7. La valutazione complessiva ai fini dell'ammissibilità della contemporanea iscrizione si ottiene sommando i risultati delle verifiche di cui al comma 4 e al comma 6. La verifica è positiva se la somma dei due valori risulta maggiore o uguale ai due terzi del numero di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.

8. Solo dopo l'esito della verifica di cui al comma 7, il Consiglio di Corso di Studi delibera con motivazione sull'accettazione dell'istanza.

Art. 1-ter

Verifica del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione

1. La verifica annuale del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina Veterinaria prevista dalla vigente normativa è effettuata dalla segreteria amministrativa del Corso e risulta assolta in assenza di modifica dei piani di studio.

2. In caso di eventuale modifica di uno o entrambi i piani di studio che coinvolga le attività di base, caratterizzanti o affini o integrative o di passaggio ad altro corso di studio o di trasferimento in ingresso, lo studente deve presentare apposita istanza al Consiglio di Corso di Studi affinché quest'ultimo possa operare un nuovo controllo in merito alla necessaria differenziazione di cui

all'art. 1 bis, comma 4.

3. Solo dopo l'esito positivo del nuovo controllo il Consiglio di Corso di Studi delibera sulla modifica del piano di studi e l'eventuale modifica sarà operata direttamente dalla segreteria amministrativa del corso.

4. Per l'inserimento nel piano di studi di attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), o per una successiva modifica delle suddette attività di TAF D, lo studente deve presentare apposita istanza al competente Consiglio di Corso di Studi per la successiva deliberazione.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria fornisce le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessaria all'esercizio della professione medico-veterinaria e le basi metodologiche e culturali necessarie alla formazione permanente, nonché i fondamenti metodologici della ricerca scientifica. Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria (classe LM-42) abilita all'esercizio della professione di medico veterinario. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze ed abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le "competenze del primo giorno" stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea vigente. I syllabi contenenti gli obiettivi della PPV nonché gli argomenti su cui essa viene effettuata sono individuati dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sentita la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria. Ai fini del superamento della PPV gli studenti devono acquisire un giudizio di idoneità a seguito del quale accedono alla discussione della tesi di laurea. I laureati della classe devono raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale

I laureati della classe magistrale devono possedere:

- le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;
- la capacità di rilevare e valutare criticamente lo stato di salute, di malattia e di benessere degli animali, ivi compresi gli organismi acquatici, e gli aspetti antropozoonosici interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato e approntando interventi medici e chirurgici idonei a rimuovere lo stato di malattia;
- le conoscenze di epidemiologia, diagnosi, profilassi, terapia e controllo delle malattie infettive e parassitarie degli animali;
- la capacità di rilevare e valutare criticamente lo stato di salubrità, l'igiene, la qualità e le alterazioni degli alimenti di origine animale che possono pregiudicare la salute dell'uomo; i laureati devono, inoltre, conoscere i processi produttivi e di trasformazione degli alimenti di origine animale;
- le conoscenze di nutrizione e alimentazione animale e delle tecnologie di allevamento;
- la capacità di rilevare e valutare criticamente l'impatto dell'allevamento animale sull'ambiente;

- la capacità di progettare, attuare e controllare i piani di sanità pubblica veterinaria;
- la capacità di gestire e controllare le filiere di produzione degli alimenti di origine animale e la loro sicurezza.
- la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano;

Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti almeno 30 Crediti Formativi Universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) interno ai corsi di studio. Il TPV è finalizzato all'acquisizione di competenze ed abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le "competenze del primo giorno" stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea vigente. In particolare, lo studente deve acquisire competenze pratico-professionalizzanti nei seguenti settori: clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici; sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito.

Art. 3 – Profili professionali di riferimento

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti a tutela della salute degli animali e dell'uomo. Dedicano la loro opera alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale; alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere; alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico; alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutela della biodiversità, dell'ambiente e della coesistenza compatibile con l'uomo; alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed esotici; alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere; alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto animale-uomo; alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi con riguardo all'intera filiera produttiva finalizzato alla sicurezza alimentare; alle certificazioni e alle prescrizioni relative a tutti gli atti di competenza; alle attività di ricerca nei settori di competenza della sanità veterinaria; alle azioni di formazione specifica per la professione.

Come previsto all'art. 1 del D.I. n. 652/2022, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria abilita all'esercizio della professione di medico veterinario.

Inoltre, possono svolgere le seguenti funzioni:

1. Medico veterinario nel contesto delle attività assistenziali medico-chirurgiche riferite agli animali da compagnia e da reddito.
2. Medico veterinario del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) a garanzia della sanità animale e della qualità delle produzioni agro-zootecniche.
3. Medico veterinario del SSN per la gestione della sicurezza degli alimenti di origine animale.
4. Medico veterinario del SSN nel contesto dei Laboratori di Prova Ufficiali.
5. Medico veterinario libero professionista a supporto degli allevamenti.
6. Medico Veterinario libero professionista a supporto dell'industria mangimistica, farmaceutica ed alimentare.

Il corso prepara alla professione di:

- Veterinari (2.3.1.4.0)

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria non prevede curricula.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. La verifica della preparazione personale (ex art. 6, comma 1 del D.M. 270/04) si considera superata qualora sia conseguita una votazione uguale o superiore alla soglia minima per l'ammissione definita dal Decreto Ministeriale annuale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale. Nel caso in cui il Decreto Ministeriale non determini la suddetta soglia per l'ammissione, il Corso di Laurea indicherà la soglia minima oltre la quale si intendono verificate le conoscenze. Le conoscenze si intendono verificate qualora lo studente abbia conseguito un punteggio almeno pari al 25% del punteggio massimo per ognuna delle seguenti discipline: Biologia, Chimica e Fisica. In caso contrario, il Corso di Laurea assegnerà obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso.
3. Le modalità di recupero delle eventuali carenze nella preparazione iniziale sono rese note sul sito del Corso di studio. In caso di mancato assolvimento, lo studente sarà iscritto al primo anno ripetente.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stage, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.
2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari).
4. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo e con le eccezioni previste dalle indicazioni dell'EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), il carico didattico è così suddiviso:
 - attività formative di base trasversali (SS.SS.DD. FIS/07; CHIM/03; BIO/01; BIO/05) (B1, B2, B3): un credito equivale a 6 ore di didattica frontale e 12 ore per le esercitazioni e/o le attività di laboratorio;
 - attività formative caratterizzanti trasversali (SS.SS.DD. INF/01 e SECS-S/02 (C3) e per la lingua straniera: un credito equivale a 6 ore di didattica frontale e 12 ore per le esercitazioni e/o le attività di laboratorio;
 - attività formative affini e integrative (AGR/01; AGR/02; CHIM/10): un credito equivale a 6 ore di didattica frontale e 12 ore per le esercitazioni e/o le attività di laboratorio;

- attività formative di base per i SS.SS.DD BIO/10 e BIO/11 (B3): un credito equivale a 6 ore di didattica frontale e 12 ore per le esercitazioni e/o le attività di laboratorio;
 - attività di base e caratterizzanti peculiari del CDLM in Medicina Veterinaria (SS.SS.DD. AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20, VET/01, VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, VET/09 e VET/10): un credito equivale a 13 ore di didattica frontale e 12 ore per le esercitazioni e/o le attività di laboratorio.
6. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.
7. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.
8. Le predette attività formative sono impartite:
- a) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso;
 - b) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe;
 - c) gli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti.
9. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio, attività per la preparazione della prova finale.
10. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Piano di Didattica Programmata dell'A.A. di immatricolazione.

Art. 7 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le frequenze verranno acquisite dai docenti al termine di ogni lezione. Le attestazioni di frequenza dei singoli Corsi Integrati verranno rilasciate alla fine delle lezioni a seguito del raggiungimento di almeno il 75% di presenza, purché il numero di ore frequentate non sia inferiore al 50% per singola disciplina. Nel caso in cui uno studente non abbia raggiunto il numero di frequenze necessario, i coordinatori dei relativi corsi integrati valuteranno su richiesta "motivata", la possibilità di un eventuale recupero stabilendone i tempi e le modalità. La commissione didattica provvederà, altresì, a fissare i criteri di valutazione ai fini dell'accoglimento delle richieste.
2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari.
3. Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie.
4. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning", nella misura consentita dalla normativa vigente e con le modalità esplicitate nel vigente regolamento.
5. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto.
6. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
7. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 8 - Propedeuticità

Sono stabilite le seguenti propedeuticità:*

A	B
Anatomia propedeutica	Anatomia veterinaria sistematica e comparata
Anatomia veterinaria sistematica e comparata	Anatomia applicata
Fisica, Statistica e Informatica Biochimica veterinaria Anatomia applicata	Fisiologia veterinaria I Fisiologia veterinaria II
Fisiologia veterinaria I Fisiologia veterinaria II Zootecnica e Miglioramento genetico	Zootecnica e Tecnologie di allevamento
Microbiologia ed Immunologia veterinaria Fisiologia veterinaria I Fisiologia veterinaria II	Patologia generale veterinaria
Fisiologia veterinaria II	Nutrizione e Alimentazione degli animali da affezione Nutrizione e Alimentazione degli animali da reddito
Patologia generale veterinaria	Malattie infettive degli animali domestici
Malattie infettive degli animali domestici	Patologia aviare e Sanità pubblica
Patologia generale veterinaria	Farmacologia e Tossicologia veterinaria
Patologia aviare e Sanità pubblica Parassitologia e Malattie parassitarie	Anatomia patologica veterinaria e Autopsie
Microbiologia ed Immunologia veterinaria	Propedeutica all'Ispezione degli alimenti di origine animale
Propedeutica all'Ispezione degli alimenti di origine animale Anatomia patologica veterinaria e Autopsie	Ispezione degli alimenti di origine animale
Anatomia patologica veterinaria e Autopsie Farmacologia e Tossicologia veterinaria	Semeiotica e Patologia medica veterinaria Fisiopatologia della riproduzione animale Medicina operatoria ed Anestesiologia veterinaria Patologia chirurgica e Diagnostica radiologica veterinaria
Patologia chirurgica e Diagnostica radiologica veterinaria Medicina operatoria e Anestesiologia veterinaria	Clinica chirurgica veterinaria
Fisiopatologia della riproduzione animale	Clinica ostetrica e andrologica veterinaria

Semeiotica e Patologia medica veterinaria	Clinica medica grossi animali e Diagnostica Veterinaria
Clinica medica grossi animali e Diagnostica Veterinaria	Clinica medica animali da affezione e Medicina legale veterinaria

* Gli esami degli insegnamenti della colonna A devono essere sostenuti prima di quelli elencati nella colonna B.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti e pubblicate su UniME ESSE3.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.
4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo.
5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.
6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.
7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi o extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il ricorso a tali prove intermedie deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.
10. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.

11. Nel caso di attività formative a più moduli (corsi integrati) la Commissione è composta dal docente responsabile del corso integrato e da un numero di docenti pari al numero di moduli appartenenti ai diversi SSD di cui si compone l'attività formativa. La valutazione complessiva del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.

12. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di attività formative a più moduli, dal docente responsabile del corso integrato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente.

13. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia.

14. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

15. Lo studente potrà chiedere l'anticipo fino a due esami di profitto per anno accademico, qualora abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti ovvero abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di studi per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti per anticipare attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studi dell'anno di corso.

16. L'anticipo degli esami può essere richiesto al momento in cui la percentuale di frequenza raggiunga almeno il valore minimo previsto dal presente Regolamento (farà fede la data di presentazione dell'istanza).

17. L'autorizzazione all'anticipo degli esami sarà concessa dal Direttore di Dipartimento e il conseguente inserimento della disciplina sulla piattaforma Esse3 è subordinato all'accertamento, da parte della Segreteria Studenti, dei requisiti richiesti.

18. Non può essere autorizzato in nessun caso l'anticipo di esami per i quali non sia stata osservata la propedeuticità prevista all'art. 8 del presente Regolamento.

19. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 - Attività a scelta dello studente

1. I crediti a scelta dello studente possono essere così conseguiti:

- a) attraverso esami relativi a discipline attivate nell'Ateneo, in corsi di pari livello, autonomamente scelte dallo studente.
- b) attraverso la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate, attività sportive etc.; tali iniziative devono essere organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o, comunque, da quest'ultimo riconosciute.
- c) attraverso iniziative di interesse del Corso di Studi e/o del Dipartimento in cui esso è incardinato. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, al Corso di Studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente

impegno orario ed eventuale verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 3 e 4.

2. Le iniziative promosse dall'Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di Corso di Studio, previa presentazione di istanza di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di CFU nella misura deliberata dagli Organi Collegiali.
3. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa e/o di attività effettuate nell'ambito di apposite convenzioni stipulate fra l'Ateneo e istituti secondari di secondo grado, a cui gli studenti richiedenti hanno partecipato.
4. L'attribuzione dei CFU per le attività di cui al comma 1, lett. b) e c) avverrà secondo criteri che tengano conto che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.

Art. 11 - Attività di tirocinio curriculare¹ e “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” e modalità di verifica dei risultati

1. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.
2. Le attività di tirocinio curriculare possono essere svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione; possono anche essere svolte presso strutture dell'Ateneo o presso strutture esterne, se gestite da docenti del Dipartimento attraverso regolare rapporto di concessione o convenzione di collaborazione con gli specifici Enti preposti.
3. Le attività curricolari per “stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'Ateneo, presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione.
4. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato.
5. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono svolte sotto la supervisione di un docente del Corso di studi quale responsabile dell'attività.
6. Il Dipartimento stabilisce e rende pubbliche sul sito istituzionale le Linee Guida relative alla modalità di richiesta, approvazione e riconoscimento delle suddette attività.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo.
2. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus per attività di studio e/o di tirocinio e di ricerca tesi, i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del CdS e secondo

le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e dallo specifico Regolamento vigente sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

3. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come attività curriculari di “ tirocinio formativo e di orientamento” eventuali attività svolte all'estero.

4. Nel caso di studenti che abbiano effettuato una specifica attività di "ricerca tesi" all'estero, il Consiglio può deliberare, su istanza dello studente, il riconoscimento di un numero di CFU pari ai 2/3 dei crediti totali previsti per la prova finale come crediti acquisiti in mobilità all'estero.

5. Qualora il periodo di permanenza all'estero per l'attività di “ricerca tesi” sia tale da consentire la maturazione di un numero di CFU superiore a quelli riconoscibili ai sensi del precedente comma 4, il Referente per la mobilità internazionale potrà prevedere il riconoscimento di ulteriori crediti da attribuire ad attività di TAF F o TAF D, indicativamente nella misura di un CFU per ogni mese di permanenza dedicato interamente alla preparazione della tesi di laurea.

¹Le attività di tirocinio curriculare sono definite nel RAD come “attività curriculari di tirocinio formativo e di orientamento”.

Art. 12 bis - Tirocinio pratico-valutativo

1. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria - classe LM-42 almeno 30 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico-Valutativo (di seguito, TPV) interno al corso di studio, svolto in periodi prestabiliti.

2. Il TPV è finalizzato all'acquisizione di competenze ed abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le “competenze del primo giorno” stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea. In particolare, lo studente acquisisce competenze pratico-professionalizzanti nei seguenti settori:

- a) clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici;
- b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- c) produzioni animali e medicina degli animali da reddito.

3. Gli obiettivi di apprendimento del periodo di tirocinio, individuati mediante convenzione sottoscritta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani, sentita la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina veterinaria, sono esplicitati come allegato nel presente regolamento didattico.

4. Ogni CFU del TPV è pari a 25 ore di attività, di cui almeno 18 riservate ad attività pratiche. Le restanti ore sono di autoapprendimento (“self-directed learning”).

5. Lo studente agisce in prima persona sotto la supervisione del tutor. La mera osservazione dell'esecuzione di manualità effettuate da altri non è attività di tirocinio.

6. Il tirocinio è svolto, sotto la supervisione di un tutor, sia in ambiente accademico (“intramurario”) sia nei luoghi dove si esercita la professione (“extramurario”). Il tirocinio extramurario può essere svolto in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende private o amministrazioni pubbliche, strutture e servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, previa convenzione stipulata dall'ateneo. L'attività di tirocinio extramurario prevede la responsabilità di un tutor individuato in un medico veterinario che svolge la professione. Per il medico veterinario professionista che agisce da tutor degli studenti per l'attività extramuraria è

prevista una formazione finalizzata a fornire competenze di base sui concetti di esecuzione e valutazione della didattica pratica. L'attività di tirocinio è svolta in piccoli gruppi di studenti ed è orientata all'acquisizione di abilità e competenze professionali.

7. Lo studente compila un libretto che contiene l'elenco delle presenze e delle abilità e competenze da acquisire. Il tutor appone la firma che verifica e certifica le abilità all'atto dello svolgimento della relativa attività. La firma finale del docente responsabile di una specifica area di tirocinio certifica l'avvenuto svolgimento di quell'area di tirocinio.

8. Per la certificazione da parte del docente responsabile di un'area di tirocinio, lo studente deve essere in possesso almeno dell'80 per cento delle presenze nonché della totalità delle abilità previste sul libretto del tirocinio.

9. Ai fini dell'accesso alla prova pratica valutativa di cui al successivo articolo, lo studente deve avere acquisito la certificazione di avvenuto svolgimento da parte dei docenti responsabili di ciascuna area di tirocinio previsto dal regolamento didattico.

Articolo 12 ter - Prova Pratica Valutativa

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Medicina Veterinaria comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (di seguito PPV) che precede la discussione della tesi di laurea.

2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze ed abilità acquisite durante il periodo di tirocinio e necessarie al neolaureato per affrontare il primo giorno di lavoro (c.d. "Day-one skills/competences").

3. Lo svolgimento della PPV avviene almeno tre volte durante l'anno solare.

4. I syllabi contenenti gli obiettivi della PPV nonché gli argomenti su cui essa viene effettuata sono individuati dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane, sentita la Conferenza dei direttori di dipartimento di medicina veterinaria. Ciascun syllabus indica con chiarezza i contenuti su cui lo studente si prepara per lo svolgimento della PPV.

5. La PPV è strutturata in tre parti, una per ciascuna filiera professionalizzante:

- a) clinica degli animali da compagnia, cavallo ed animali esotici;
- b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- c) produzioni animali e medicina degli animali da reddito.

6. La PPV può essere strutturata come prova OSCE (Objective Structured Clinical Examination), per quanto applicabile.

7. La commissione giudicatrice della PPV, ha composizione paritetica ed è composta da almeno sei membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari designati dal Dipartimento ed individuati preferibilmente tra quei docenti che possiedono l'iscrizione all'albo degli Ordini professionali, uno dei quali con funzione di Presidente, e, per l'altra metà, da professionisti di comprovata esperienza, anche in tema di formazione, designati dalle rappresentanze territorialmente competenti dell'Ordine dei medici veterinari.

8. Ai fini del superamento della PPV lo studente consegue un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.

Art. 13 - Prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal Piano di Didattica

Programmata, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

2. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale lo studente deve presentare domanda alla Segreteria studenti, controfirmata dal relatore, per il tramite del Direttore, almeno 6 mesi prima dalla data di inizio della prima sessione di Laurea utile. A tal fine farà fede la data del protocollo di ingresso. Per gli studenti in mobilità quest'ultimo requisito verrà attestato dal referente dell'internazionalizzazione.

4. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il docente Relatore scelto fra i docenti dell'Università degli Studi di Messina e l'argomento della tesi di laurea. Possono svolgere il ruolo di Relatore anche i supplenti e i docenti assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda.

5. La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale consiste nella discussione pubblica della tesi, relativa a un lavoro originale svolto dallo studente. La tesi dovrà essere preferibilmente a carattere applicativo, progettuale o sperimentale, dalla quale la Commissione possa valutare la maturità culturale e scientifica nonché la qualità del lavoro svolto.

6. Lo studente e il Relatore possono avvalersi della collaborazione di un Correlatore nella preparazione della tesi. Il Correlatore può essere un docente di altro ateneo, anche estero, o essere figura professionale, anche di altre nazionalità, esterna all'Università. In quest'ultimo caso, all'atto della presentazione della domanda di tesi, deve essere prodotta un'attestazione a firma del Relatore in merito alla qualificazione scientifica e/o professionale del Correlatore in rapporto con la dissertazione oggetto di esame. Compito specifico del Relatore e dell'eventuale Correlatore è coordinare le attività dello studente nella preparazione della tesi in relazione al numero di crediti formativi previsti per questa attività.

7. La tesi, che può essere redatta anche parzialmente o interamente in lingua inglese, corredata dalla firma del Relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 7 giorni lavorativi prima della prova finale. Contestualmente, lo studente deve depositare un riassunto della tesi dell'ampiezza di una pagina, in formato cartaceo e elettronico (MS Word o PDF), presso la Segreteria didattica del Dipartimento che, a sua volta, provvederà ad inoltrarlo ai singoli Commissari d'esame in allegato alla convocazione per la seduta della prova finale.

8. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore, su proposta del Coordinatore del CdS. La Commissione è composta da almeno sette membri; la maggioranza è composta da professori di ruolo dell'Ateneo, titolari di insegnamento nel Dipartimento. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto del RDA. Possono altresì far parte della commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca.

9. Di norma, il Presidente della Commissione è il Direttore o il Coordinatore del CdS o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal CdS.

10. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.

11. Il punteggio dell'esame di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base ed il voto di valutazione di cui ai successivi commi 12 e 13. Il punteggio di base è dato dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi, previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta elode è assegnato valore di 31.

12. Per l'attribuzione dei punti per il voto curriculare la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 4 punti, che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:

- Mobilità internazionale con acquisizione di CFU.
- Conclusione degli studi in corso; il criterio è utilizzabile nel caso in cui l'ultimo esame sia stato sostenuto entro l'ultima sessione dell'anno solare e la laurea sia conseguita entro l'ultima sessione utile dell'ultimo anno di corso;
- Acquisizione di almeno due lodi nelle materie di base e caratterizzanti;
- Tirocini formativi e di orientamento anche curricolari presso aziende o enti di ricerca.

13. Per l'attribuzione del voto di valutazione della tesi la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 7 punti che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:

- la qualità del lavoro di tesi;
- l'entità dell'impegno profuso nella realizzazione dell'elaborato;
- la capacità dello studente di conoscere gli argomenti del suo elaborato e la principale bibliografia di riferimento e di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del suo corso di Studi;
- la capacità di esporre in maniera fluida gli argomenti del suo elaborato e di trarre conclusioni coerenti con i risultati ottenuti;
- la capacità di sintetizzare, in maniera puntuale ed esaustiva, il lavoro effettuato ed i risultati raggiunti, entro il tempo assegnato per l'esposizione;
- la capacità di rispondere alle domande poste dalla Commissione in maniera spigliata e pertinente.

14. La lode può essere assegnata, su proposta del Relatore e con giudizio unanime della Commissione, solo per le tesi che risultino a giudizio della Commissione di alta qualità.

15. Lo svolgimento degli esami finali di Laurea Magistrale è pubblico, così come pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

16. La modalità di svolgimento degli esami finali prevede la presentazione della tesi, anchemediante supporto multimediale, e una discussione anche con domande rivolte allo studente.

17. I tempi concessi per la presentazione e la discussione devono essere uguali per tutti i candidati eper tutte le sedute di laurea, indipendentemente dal numero dei candidati stessi.

18. Al termine della prova finale la Commissione di Laurea comunica il voto.

19. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione della tesi.

20. La proclamazione si svolge con una breve cerimonia pubblica, subito dopo la conclusione di tutte le prove finali, o in giorni successivi. Il luogo, data, orario della cerimonia di proclamazione saranno comunicati alla Segreteria didattica del Dipartimento dal Coordinatore contestualmente alla comunicazione della data della prova finale.

21. Le prove finali per il conseguimento del titolo si articolano in almeno tre appelli. La consegna dei diplomi di Laurea avviene in occasione di cerimonie collettive nelle date previste dal Calendario Didattico.

Art. 14 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università italiana, comunitaria o extracomunitaria o di passaggio da altro Corso di Studio, il Consiglio di Corso di Laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente. Le iscrizioni ad anni successivi al primo possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi in merito alla suddetta disponibilità. A al fine, non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. L'iscrizione ad anni successivi al primo è sempre subordinata all'accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza nonché all'ineludibile predetto limite del numero di posti disponibili assegnato all'Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale.
2. Il Consiglio di Corso di Studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi SSD del Piano di Didattica Programmata del Corso, convalidando il corrispondente esame.
3. Nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti da più di 8 anni dalla data della richiesta di riconoscimento, il Consiglio, anche attraverso un'apposita Commissione, valuterà l'eventuale obsolescenza di tutti o di parte dei CFU acquisiti di cui si chiede la convalida, tenendo conto dei programmi d'esame esibiti dal richiedente e dell'esito di un colloquio di verifica, come previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione, delibererà eventuali prove integrative, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
5. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.
6. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Piano di Didattica Programmata e salva la possibilità di prevedere integrazioni.
7. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati possono essere acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
8. Per il riconoscimento dei crediti in caso di contemporanea iscrizione si applica il successivo art. 15.

Art. 15 – Riconoscimento crediti in caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio

1. Nei casi di contemporanea iscrizione ad altro Corso di Studi il Consiglio di Corso di Laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti dallo studente nell'altro Corso di Studi fino alla concorrenza massima di 1/3 dei CFU necessari per il conseguimento del titolo. Possono essere oggetto di riconoscimento entro i suddetti limiti e con le seguenti modalità:

- i crediti acquisiti nelle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative appartenenti a SSD comuni ai due Corsi di Studio e aventi lo stesso numero di CFU. I suddetti crediti possono essere riconosciuti nei corrispondenti SSD degli insegnamenti previsti nel Corso oppure come attività a scelta dello studente (TAF D);
- nel caso di attività formative mutate fra i due corsi di studio il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga a eventuali limiti quantitativi di CFU annuali previsti nel piano della Didattica Programmata del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina Veterinaria;
- i crediti acquisiti nell'altro Corso di Studi in attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D) ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, purché valutate coerenti con il progetto formativo;
- parte dei crediti, acquisiti in attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative appartenenti a SSD comuni ai due Corsi di studio, ma aventi differenti numero di crediti, possono essere riconosciuti nei corrispondenti SSD degli insegnamenti previsti nel Corso;
- i crediti acquisiti nelle competenze linguistiche e/ o in abilità informatiche e telematiche (TAF F) possono essere riconosciuti qualora le predette competenze e abilità siano previste nel piano della Didattica programmata.

2. Nei casi di contemporanea iscrizione non possono essere oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Studio i crediti acquisiti, nell'altro Corso di Studi, nelle attività di tirocinio formativo e orientamento e/o di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, e/o tirocinio pratico valutativo, laboratori associati a specifici SSD, poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso.

Art. 16 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.
5. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente qualora non abbia sostenuto alcun esame previsto dall'ordinamento didattico per otto anni accademici consecutivi.

4. Per quanto attiene alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.

5. Il corso di studio non prevede la figura dello studente ripetente, fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 3, del presente regolamento ed il mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

Art. 18 – Elezione e nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale.

2. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

3. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi.

5. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.

6. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

7. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

8. Il Coordinatore può indicare un vice-coordinatore.

Art. 19 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.

Dipartimento di Scienze Veterinarie

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SICUREZZA E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI ANIMALI (CLASSE LM-86)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali, secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe LM-86 ed ha durata di due anni per complessivi 120 crediti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
5. È consentita la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di Laurea oppure Corso di Laurea Magistrale, anche in altro Ateneo, Scuola o Istituto superiore ad ordinamento speciale purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) i CdS non appartengano alla stessa classe;
 - b) i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, ovvero si differenzino per un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) almeno pari ai due terzi del totale di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.
 - c) nel caso di contemporanea iscrizione ad un CdS a numero programmato è necessario che il/la richiedente si trovi in posizione utile nella graduatoria.
6. E' altresì consentita la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, purché si sia in possesso dei titoli necessari per l'ammissione ai sensi della normativa vigente.

Art. 1-bis - Presupposti per la contemporanea iscrizione al Corso di Studi

1. Il presente articolo disciplina la contemporanea iscrizione a due corsi di studio. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali, al fine di valutare l'oggettiva differenziazione dei due percorsi formativi, il Consiglio di Corso di Studio considera i SSD attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative presenti nell'offerta didattica programmata ed i relativi CFU. La valutazione della differenziazione verrà effettuata secondo le modalità e la tempistica riportate nel comma 2.
2. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione, il Consiglio di Corso di Studio con il supporto della competente segreteria amministrativa del Corso farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.
3. Per le finalità di cui al comma 2, all'atto della richiesta di contemporanea iscrizione lo studente presenta il piano di studi completo per tutti gli anni di corso di entrambi i corsi di laurea. In questa fase lo studente può non operare la scelta delle attività di TAF D.
4. La verifica di oggettiva differenziazione dei due Corsi di Studio da parte del Consiglio di Corso di Studi sarà positiva se la somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai SSD presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio è

maggiore o uguale ai due terzi della somma dei CFU previsti per le suddette attività nel Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 sia negativa, il Consiglio di Corso di Studi delibera sulla non ammissibilità della richiesta.

6. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4, il Consiglio di Corso di Studi farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle "altre attività formative" associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio fermo restando che in questa fase rientrano integralmente nella differenziazione tutti i CFU associati a:

- attività di tirocinio formativo e orientamento;
- attività di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali;
- attività di tirocinio pratico valutativo;
- laboratori associati a specifici SSD;
- prova finale;

poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso e non spendibili per l'altro Corso di Studi.

7. La valutazione complessiva ai fini dell'ammissibilità della contemporanea iscrizione si ottiene sommando i risultati delle verifiche di cui al comma 4 e al comma 6. La verifica è positiva se la somma dei due valori risulta maggiore o uguale ai due terzi del numero di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.

8. Solo dopo l'esito della verifica di cui al comma 7, il Consiglio di Corso di Studi delibera con motivazione sull'accettazione dell'istanza.

Art. 1-ter - Verifica del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione

1. La verifica annuale del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali, prevista dalla vigente normativa è effettuata dalla segreteria amministrativa del Corso e risulta assolta in assenza di modifica dei piani di studio.

2. In caso di eventuale modifica di uno o entrambi i piani di studio che coinvolga le attività di base, caratterizzanti o affini o integrative o di passaggio ad altro corso di studio o di trasferimento in ingresso, lo studente deve presentare apposita istanza al Consiglio di Corso di Studi affinché quest'ultimo possa operare un nuovo controllo in merito alla necessaria differenziazione di cui all'art. 1 bis, comma 4.

3. Solo dopo l'esito positivo del nuovo controllo il Consiglio di Corso di Studi delibera sulla modifica del piano di studi e l'eventuale modifica sarà operata direttamente dalla segreteria amministrativa del corso.

4. Per l'inserimento nel piano di studi di attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), o per una successiva modifica delle suddette attività di TAF D, lo studente deve presentare apposita istanza al competente Consiglio di Corso di Studi per la successiva deliberazione.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali ha lo scopo di formare un Tecnico Specialista che abbia elevate competenze su tutti gli aspetti igienico-sanitari e qualitativi inerenti le produzioni animali, dalla produzione primaria alla preparazione, trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. Il corso di studi, peraltro, prepara figure tecniche specialistiche capaci di formulare e gestire proposte progettuali, tenendo conto delle risorse del sistema aziendale in cui operano.

Il progetto formativo è strutturato su due aree della conoscenza:

AREA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE. Si tratta di conoscenze che insistono sulla produzione primaria e sulle influenze che il management aziendale e il benessere animale in allevamento possono avere sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti alimentari derivati. Detta area, pertanto, si compone di competenze specificatamente zootecniche integrate da conoscenze connaturate con la sanità e la riproduzione animale.

AREA AGRO-ALIMENTARE. Si tratta di conoscenze maggiormente orientate verso la sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale applicata alla produzione post-primaria e alla trasformazione. L'approccio connaturato al corso di studio è sempre quello di filiera, considerata la forte connessione tra produzioni animali primarie e sicurezza dei prodotti derivati (from farm to fork) e, pertanto, in quest'area di conoscenza, gli aspetti igienico-sanitari e qualitativi verranno trattati con forte riferimento alle tecnologie e alle modalità di management zootecnico, come pure agli aspetti della rintracciabilità e della certificazione della filiera degli alimenti di origine animale. Particolare attenzione verrà, inoltre, posta alle conoscenze inerenti gli standard volontari in materia di sicurezza alimentare (IFS/BRC, ISO 22000, ecc.) a cui le aziende dei prodotti di origine animale devono oggi attenersi per una corretta collocazione sul mercato, anche a livello internazionale, nonché alla qualità nutrizionale degli alimenti.

Art. 3 – Profili professionali di riferimento

Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali del Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali si collocano nel contesto delle aziende zootecniche, dei mangimifici, delle industrie alimentari a vari livelli della produzione, inclusa la distribuzione. Il laureato in Sicurezza e qualità delle produzioni animali potrà anche esercitare l'attività di consulenza presso studi che erogano servizi alle imprese per quanto attiene il settore delle produzioni animali, incluse le attività di progettazione per l'elaborazione di programmi di ricerca applicata rispetto ai quali chiedere finanziamenti a valere sui fondi regionali, nazionali ed europei.

I principali sbocchi occupazionali possono essere così riassunti:

- Responsabile del management dell'azienda zootecnica;
- Responsabile di Produzione nei mangimifici;
- Consulente mangimista;
- Responsabile di Produzione nelle Industrie degli alimenti di origine animale;
- Responsabile Ufficio Qualità nelle Industrie degli alimenti di origine animale;
- Consulente nell'ambito della certificazione volontarie nelle industrie degli alimenti di origine animale;
- Ricercatore negli ambiti della qualità e della sicurezza degli alimenti di origine animale;
- Consulente per la progettazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in mangimifici, aziende zootecniche ed industrie degli alimenti di origine animale.

Il corso prepara alle professioni di:

1. Agronomi e forestali - (2.3.1.3.0)
2. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie, zootecniche e della produzione animale - (2.6.2.2.2)

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali non prevede curricula.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali si richiede il possesso dei seguenti requisiti curriculari:

- laurea triennale di una o più classi di laurea o del diploma universitario di durata triennale conseguiti su tutto il territorio nazionale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, in una delle seguenti classi L-25; L-26; L-38, in base al D.M. 270/2004 oppure cl. 20 o cl. 40 sulla base del D.M. 509/1999.

Prima dell'iscrizione un'apposita Commissione nominata in seno al Consiglio di CdS procede con la verifica della preparazione dello studente (ex art. 6, comma 2 del D.M. 270/04).

2. La verifica si considera superata per coloro che abbiano riportato una votazione di laurea triennale non inferiore a 90 e un livello di conoscenza della lingua inglese B1, attestato dal superamento di esami o di prove

idoneative universitarie o da attestazioni riconosciute a livello europeo o internazionale.

3. Nell'eventualità che dalla verifica emergano carenze nella preparazione, il Consiglio di CdS, su proposta della Commissione, individua dei percorsi integrativi all'interno della laurea magistrale dipendenti dal risultato della verifica della personale preparazione, che devono comunque condurre al conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU, senza attività formative aggiuntive.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stage, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari).

4. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.

5. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio.

6. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

7. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

8. Le predette attività formative sono impartite:

a) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe;

b) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti.

9. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio, attività per la preparazione della prova finale.

10. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Piano di Didattica programmata dell'A.A. di immatricolazione.

Art. 7 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari.

3. Il Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie.

4. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning", nella misura consentita dalla normativa vigente e con le modalità esplicitate nel vigente regolamento.

5. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto.

6. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

7. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 8 - Propedeuticità

1. Non sono previste propedeuticità.
2. In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Piano di Didattica programmata.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti e pubblicate su UniME ESSE3.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.
4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo.
5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.
6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.
7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi o extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il ricorso a tali prove intermedie deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.
10. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.
11. Nel caso di attività formative a più moduli (corsi integrati) la Commissione è composta dal docente responsabile del corso integrato e da un numero di docenti pari al numero di moduli appartenenti ai diversi SSD di cui si compone l'attività formativa. La valutazione complessiva del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.
12. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di attività formative a più moduli, dal docente responsabile del corso integrato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente.
13. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di

docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia.

14. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

15. Lo studente potrà chiedere l'anticipo fino a due esami di profitto per anno accademico, qualora abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti ovvero abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di studi per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti per anticipare attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studi dell'anno di corso.

16. L'autorizzazione all'anticipo degli esami sarà concessa dal Direttore di Dipartimento e il conseguente inserimento della disciplina sulla piattaforma Esse3 è subordinato all'accertamento, da parte della Segreteria Studenti, dei requisiti richiesti.

17. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 - Attività a scelta dello studente

1. I crediti a scelta dello studente possono essere così conseguiti:

a) attraverso esami relativi a discipline attivate nell'Ateneo, in corsi di pari livello autonomamente scelte dallo studente.

b) attraverso la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate, attività sportive etc.; tali iniziative devono essere organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o, comunque, da quest'ultimo riconosciute.

c) attraverso iniziative di interesse del Corso di Studi e/o del Dipartimento in cui esso è incardinato. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, al Corso di Studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente impegno orario ed eventuale verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 3 e 4.

2. Le iniziative promosse dall'Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di Corso di Studio, previa presentazione di istanza di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di CFU nella misura deliberata dagli Organi Collegiali.

3. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa.

4. L'attribuzione dei CFU per le attività di cui al comma 1, lett. b) e c) avverrà secondo criteri che tengano conto che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.

Art. 11 - Attività di tirocinio curriculare¹ e "stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" e modalità di verifica dei risultati

1. Le attività di tirocinio curriculare e di "stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

2. Le attività di tirocinio curriculare possono essere svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione; possono anche essere svolte presso strutture dell'Ateneo o presso strutture esterne, se gestite da docenti del Dipartimento attraverso regolare rapporto di concessione o convenzione di collaborazione con gli specifici Enti preposti.

3. Le attività curriculari per “stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” devono essere necessariamente svolte al di fuori dell’Ateneo, presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l’Ateneo ha stipulato apposita convenzione.
4. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato.
5. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono svolte sotto la supervisione di un docente del Corso di studi quale responsabile dell’attività.
6. Il Dipartimento stabilisce e rende pubbliche sul sito istituzionale le Linee Guida relative alla modalità di richiesta, approvazione e riconoscimento delle suddette attività.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall’Ateneo.
2. Il Consiglio s’impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus per attività di studio e/o di tirocinio e di ricerca tesi i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all’estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del CdS e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e dallo specifico Regolamento vigente sul riconoscimento dei CFU maturati all’estero.
3. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come attività curriculari di “tirocinio formativo e di orientamento” eventuali attività svolte all’estero.
4. Nel caso di studenti che abbiano effettuato una specifica attività di “ricerca tesi” all’estero, il Consiglio, su istanza dello studente, può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU pari ai 2/3 dei crediti totali previsti per la prova finale come crediti acquisiti in mobilità all’estero.
5. Qualora il periodo di permanenza all’estero per l’attività di “ricerca tesi” sia tale da consentire la maturazione di un numero di CFU superiore a quelli riconoscibili ai sensi del precedente comma 4, il Referente per la mobilità internazionale potrà prevedere il riconoscimento di ulteriori crediti da attribuire ad attività di TAF F o TAF D, indicativamente nella misura di un CFU per ogni mese di permanenza dedicato interamente alla preparazione della tesi di laurea.

Art. 13 - Prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal Piano di Didattica programmata, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
2. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale lo studente deve presentare domanda alla Segreteria studenti, controfirmata dal relatore, per il tramite del Direttore, almeno 6 mesi prima dalla data di inizio della prima sessione di Laurea utile. A tal fine farà fede la data del protocollo di ingresso. Per gli studenti in mobilità quest’ultimo requisito verrà attestato dal referente dell’internazionalizzazione.
4. All’atto della presentazione della domanda lo studente indica il docente Relatore scelto fra i docenti dell’Università degli Studi di Messina e l’argomento della tesi di laurea. Possono svolgere il ruolo di Relatore anche i supplenti e i docenti assegnatari di un contratto di insegnamento nell’anno accademico di presentazione della domanda.
5. La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale consiste nella discussione pubblica della tesi, relativa a un lavoro originale svolto dallo studente. La tesi dovrà essere preferibilmente a carattere applicativo, progettuale o sperimentale, dalla quale la Commissione possa valutare la maturità culturale e

scientifico nonché la qualità del lavoro svolto.

6. Lo studente e il Relatore possono avvalersi della collaborazione di un Correlatore nella preparazione della tesi. Il Correlatore può essere un docente di altro ateneo, anche estero, o essere figura professionale, anche di altra nazionalità, esterna all'Università. In quest'ultimo caso, all'atto della presentazione della domanda di tesi, deve essere prodotta un'attestazione a firma del Relatore in merito alla qualificazione scientifica e/o professionale del Correlatore in rapporto con la dissertazione oggetto di esame. Compito specifico del Relatore e dell'eventuale Correlatore è coordinare le attività dello studente nella preparazione della tesi in relazione al numero di crediti formativi previsti per questa attività.

7. La tesi, che può essere redatta anche parzialmente o interamente in lingua Inglese, corredata dalla firma del Relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 7 giorni lavorativi prima della prova finale. Contestualmente, lo studente deve depositare un riassunto della tesi dell'ampiezza di una pagina, in formato cartaceo e elettronico (MS Word o PDF), presso la Segreteria didattica del Dipartimento che, a sua volta, provvederà ad inoltrarlo ai singoli Commissari d'esame in allegato alla convocazione per la seduta della prova finale.

8. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore su proposta del Coordinatore del CdS. La Commissione è composta da almeno sette membri; la maggioranza è composta da professori di ruolo dell'Ateneo, titolari di insegnamento nel Dipartimento. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto dell'Art. 24 comma 2 del RDA. Possono altresì far parte della commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca.

9. Di norma, il Presidente della Commissione è il Direttore o il Coordinatore del CdS o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal CdS.

10. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.

11. Il punteggio dell'esame di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base ed il voto di valutazione di cui ai successivi commi 12 e 13. Il punteggio di base è dato dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi, previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta e lode è assegnato valore di 31.

12. Per l'attribuzione dei punti per il voto curriculare la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 4 punti, che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:

- Mobilità internazionale con acquisizione di CFU.
- Conclusione degli studi in corso; il criterio è utilizzabile nel caso in cui l'ultimo esame sia stato sostenuto entro l'ultima sessione dell'anno solare e la laurea sia conseguita entro l'ultima sessione utile dell'ultimo anno di corso;
- Acquisizione di almeno due lodi nelle materie caratterizzanti;
- Tirocini formativi e di orientamento anche curricolari presso aziende o enti di ricerca.

13. Per l'attribuzione del voto di valutazione della tesi la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 7 punti che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:

- la qualità del lavoro di tesi;
- l'entità dell'impegno profuso nella realizzazione dell'elaborato;
- la capacità dello studente di conoscere gli argomenti del suo elaborato e la principale bibliografia di riferimento e di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del suo corso di studi;
- la capacità di esporre in maniera fluida gli argomenti del suo elaborato e di trarre conclusioni coerenti con i risultati ottenuti;
- la capacità di sintetizzare, in maniera puntuale ed esaustiva, il lavoro effettuato ed i risultati raggiunti, entro il tempo assegnato per l'esposizione;

- la capacità di rispondere alle domande poste dalla Commissione in maniera spigliata e pertinente.
- 14. La lode può essere assegnata, su proposta del Relatore e con giudizio unanime della Commissione, solo per le tesi che risultino a giudizio della Commissione di alta qualità.
- 15. Lo svolgimento degli esami finali di Laurea Magistrale è pubblico, così come pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
- 16. La modalità di svolgimento degli esami finali prevede la presentazione della tesi, anche mediante supporto multimediale, e una discussione anche con domande rivolte allo studente.
- 17. I tempi concessi per la presentazione e la discussione devono essere uguali per tutti i candidati e per tutte le sedute di laurea, indipendentemente dal numero dei candidati stessi.
- 18. Al termine della prova finale la Commissione di Laurea comunica il voto.
- 19. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congredi al termine della discussione della tesi.
- 20. La proclamazione si svolge con una breve cerimonia pubblica, subito dopo la conclusione di tutte le prove finali, o in giorni successivi. Il luogo, data, orario della cerimonia di proclamazione saranno comunicati alla Segreteria didattica del Dipartimento dal Coordinatore contestualmente alla comunicazione della data della prova finale.
- 21. Le prove finali per il conseguimento del titolo si articolano in almeno tre appelli. La consegna dei diplomi di Laurea avviene in occasione di cerimonie collettive nelle date previste dal Calendario Didattico.

Art. 14 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università italiana, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.
2. Il Consiglio di Corso di Studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi SSD del Piano di Didattica programmata del Corso, convalidando il corrispondente esame.
3. Nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti da più di 8 anni dalla data della richiesta di riconoscimento, il Consiglio, anche attraverso un'apposita Commissione, valuterà l'eventuale obsolescenza di tutti o di parte dei CFU acquisiti di cui si chiede la convalida, tenendo conto dei programmi d'esame esibiti dal richiedente e dell'esito di un colloquio di verifica, come previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione, delibererà eventuali prove integrative, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
5. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.
6. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Piano di Didattica programmata e salva la possibilità di prevedere integrazioni.
7. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati possono essere acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
8. Per il riconoscimento dei crediti in caso di contemporanea iscrizione si applica il successivo art. 15.

Art. 15 – Riconoscimento crediti in caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio

1. Nei casi di contemporanea iscrizione ad altro Corso di Studi il Consiglio di Corso di Laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti dallo studente nell'altro Corso di Studi fino alla concorrenza massima di 1/3 dei CFU necessari per il conseguimento del titolo. Possono essere oggetto di riconoscimento entro i suddetti limiti e con le seguenti modalità:
 - i crediti acquisiti nelle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative appartenenti a SSD

comuni ai due Corsi di Studio e aventi lo stesso numero di CFU. I suddetti crediti possono essere riconosciuti nei corrispondenti SSD degli insegnamenti previsti nel Corso oppure come attività a scelta dello studente (TAF D);

- nel caso di attività formative mutate fra i due corsi di studio il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga a eventuali limiti quantitativi di CFU annuali previsti nel piano della Didattica Programmata del Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza e qualità delle produzioni animali;
- i crediti acquisiti nell'altro Corso di Studi in attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D) ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, purché valutate coerenti con il progetto formativo;
- parte dei crediti, acquisiti in attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative appartenenti a SSD comuni ai due Corsi di studio, ma aventi differenti numero di crediti, possono essere riconosciuti nei corrispondenti SSD degli insegnamenti previsti nel Corso;
- i crediti acquisiti nelle competenze linguistiche e/ o in abilità informatiche e telematiche (TAF F) possono essere riconosciuti qualora le predette competenze e abilità siano previste nel piano della Didattica programmata.

2. Nei casi di contemporanea iscrizione non possono essere oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Studio i crediti acquisiti, nell'altro Corso di Studi, nelle attività di tirocinio formativo e orientamento e/o di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, e/o tirocinio pratico valutativo, laboratori associati a specifici SSD, poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso.

Art. 16 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.
5. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente qualora non abbia sostenuto alcun esame previsto dall'ordinamento didattico per otto anni accademici consecutivi.
4. Per quanto attiene alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Il corso di studio non prevede la figura dello studente ripetente.

Art. 18 – Elezione e nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale.

2. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
3. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi.
5. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.
6. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.
7. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
8. Il Coordinatore può indicare un vice-coordinatore.

Art. 19 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.